

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE FALLIMENTARE
INTEGRAZIONE PROPOSTA
PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI

AI SENSI DELL'ART. 8, L. 27.1.2012 N. 3

Per il sig. Pietro Giuseppe Amato Del Monte, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Buono (c.f. BNU NTN 88E26 L109Y),

- Ricorrente -

PREMESSO CHE

1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 25 agosto 2021 presso il Tribunale di Bari – Sezione Fallimentare, al numero di R.G. n. 4/2021, il sig. Pietro Giuseppe Amato Del Monte, ha avanzato una proposta di accordo con remissione parziale del debito al fine di ottenere l'apertura della procedura di accordo con i creditori ex art. 8, L. n. 3/2012, con durata massima di 5 anni, che prevede il pagamento della somma complessiva di € 813.846,24 (Euro ottocentotredicimilaottocentoquarantasei/24) con le seguenti modalità..

- *“successivamente al versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario, la corresponsione di € 293.456,80, pari all'80% del prezzo ricavato dalla vendita nella procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Matera (già oggetto di istanza ex art. 41 TUB), in favore del creditore ipotecario B2 Kapital Investment s.r.l., entro 30 giorni dall'omologazione dell'accordo con i creditori;*
- *il pagamento dell'importo di € 1.618,58, a titolo di rimborso delle spese di giustizia ex art. 2770 c.c., in favore del creditore procedente ILLIMITY BANK SRL nella procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Matera, entro 30 giorni dall'omologazione dell'accordo con i creditori;*
- *il versamento della somma di € 10.208,19, a titolo di compenso per il Professionista delegato/custode Avv. Maria Rosaria Lella nella procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Matera, entro 30 giorni dall'omologazione dell'accordo con i creditori;*
- *la somma di € 14.949,23 in favore del creditore privilegiato Agenzia delle Entrate – Riscossione S.p.A. nella procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Matera, entro 30 giorni dall'omologazione dell'accordo con i creditori;*

- *il versamento del residuo del ricavato della vendita pari ad € 46.588,20 in favore del creditore ipotecario B2 Kapital Investment s.r.l. entro 30 giorni dall'omologazione dell'accordo con i creditori;*
- *l'attuazione della proposta di accordo verrà affidata ad un liquidatore (rectius Gestore) che, a norma dell'art. 13 della L. n. 3/2012, in virtù del provvedimento di omologazione dell'accordo con i creditori, provvederà, previa autorizzazione del Tribunale, a svincolare le somme ricavate dalla vendita del bene oggetto della procedura esecutiva immobiliare instaurata presso il Tribunale di Matera R.G.E.I. n. 18/2017 e a utilizzarle per il soddisfacimento dei creditori, in esecuzione dell'accordo come omologato;*
- *il pagamento delle residue somme a favore dei creditori, in conformità ai diritti di prelazione, come indicati nel prospetto sopra riportato, pari a € 447.025,24, sarà versato in n. 5 (cinque) rate annuali ciascuna di pari importo, con termine scadenza del versamento della prima rata entro 180 (centottanta) giorni dall'omologazione dell'accordo".*

2. Ai fini della fattibilità del piano, a garanzia dell'esatto adempimento di quanto contenuto nella proposta avanzata dal sig. Pietro Giuseppe Amato Del Monte, il ricorrente ha messo a disposizione della procedura i diritti di proprietà vantati sui seguenti beni immobili:

"1) le somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto della procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Matera, che al momento del saldo prezzo di aggiudicazione ammontano a € 366.821,00;

2) la piena proprietà dell'immobile sito in Bari alla via Calefati n. 149, oggetto della procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Bari, il cui valore di mercato è stato quantificato dall'Esperto stimatore nominato dal Giudice dell'Esecuzione in € 289.000,00; la piena proprietà dell'immobile sito in Bari alla via Capruzzi n. 316/A, destinato a box auto e attualmente utilizzato dall'istante ad uso deposito, il cui valore di mercato - calcolato in applicazione dei parametri attinti dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate di Bari - è pari alla somma di € 30.000,00;

3) il 50% della nuda proprietà della villa sita in Ostuni, località Rosa Marina, il cui valore di mercato è stimato in € 211.400,00; per tale immobile, l'usufruttuario, sig. Francesco Scardinale, zio dell'istante, si è impegnato ad acquistare la quota del 50% della nuda proprietà di cui è titolare il sig. Pietro Giuseppe Amato Del Monte ovvero a conferire a quest'ultimo - unitamente all'altro comproprietario sig. Alessandro Amato Del Monte, fratello dell'istante - procura a vendere e a incassare, onde consentire una più rapida e fruttuosa liquidazione di detto immobile, ponendo in vendita la piena proprietà. Per quanto attiene agli € 8.800/anno derivanti dalla corresponsione del canone di locazione di cui al paragrafo F.4 saranno utilizzati al fine di garantire al debitore il soddisfacimento dei propri bisogni primari ai quali saranno



ELEVIAIUS

-- STUDIO LEGALE ASSOCIATO --

aggiunti gli aiuti dei familiari del sig. Amato Del Monte. Gli importi sono stati parametrati in base alle spese mensili indicate dal sig. Pietro Giuseppe Amato Del Monte pari ad € 1.050,00."

3. Il sig. Pietro Giuseppe Amato Del Monte ha chiesto, infine, all'On.le Tribunale adito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"1. Ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 7 e segg. della Legge n. 3/2012, dichiarare l'apertura della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 8, Legge n. 3/2012 in favore del sig. Pietro Giuseppe Amato Del Monte;

2. Nominare un liquidatore ai sensi dell'art. 13, L. n. 3/2012 al fine di porre in essere tutte le azioni necessarie all'attuazione della proposta di accordo.

3. Fissare, ex art. 10, comma 1, L. n. 3/2012 con decreto l'udienza con i relativi e conseguenti provvedimenti e i termini per le comunicazioni della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'adonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, del decreto.

4. Ordinare, ex art. 10, comma 2, lett. c), L. n. 3/2012, sempre con decreto, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; ivi espressamente previsti i fermi amministrativi iscritti dall'Agente per la riscossione,

5. In via subordinata, previo ogni incombente di rito e provvedimento opportuno, dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter e ss. L. n. 3/2012."

Tutto ciò premesso, il sig. Pietro Giuseppe Amato Del Monte, qualità in atti, anche mediante la sottoscrizione del presente atto, dichiara di integrare, come difatti integra, la proposta di accordo con i creditori ex art. 8 L. n. 3/2012 e ss.mm impegnandosi a a garantire il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dalla sig.ra Lanzolla Brigida con atto di accollo non liberatorio del mutuo su emarginato rilasciato con atto di compravendita del 16.12.2016, con il quale, ai sensi dell'art. 3 del predetto contratto, "l'acquirente si accolla il suddetto debito e subentra e si surroga alla Società in tutte le obbligazioni verso l'Istituto mutuante derivanti dal contratto di mutuo, accettando senza riserve ed eccezioni tutti i patti, clausole, oneri e condizioni contenuti nell'atto di mutuo, di cui afferma di essere edotta e si obbliga a pagare



ELEVIAIUS

-- STUDIO LEGALE ASSOCIATO --

tutte le rate semestrali di ammortamento a scadere il 30 (trenta) aprile 2017 (duemiladiciassette) e di effettuare la comunicazione del presente atto all'Istituto mutuante".

Alla data della sottoscrizione del presente atto di impegno si dichiara che il debito residuo del mutuo stipulato il 15 aprile 2011, rep. n. 62042, registrato a Gioia del Colle il 15 aprile 2011, al n. 4071/1T è pari a € 112.441,34, così come da prospetto allegato al presente atto.

Resta fermo che la presente dichiarazione di impegno, così come formulata a integrazione della precedente proposta, sarà valida ed efficace esclusivamente per le finalità per cui viene rilasciata e nello specifico nella sola ipotesi di omologazione della proposta di accordo presentata con il ridetto ricorso ex art. 8 e ss. della L. n. 3/2012 e ss.mm.

Bari, 10 settembre 2021

Pietro Giuseppe Amato Del Monte

Avv. Antonio Buono